CAMERA DEI DEPUTATI N. 1926

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAURICELLA, GULLOTTI, NICOLAZZI, MONTANTI, DI PIAZZA, ABATE, LEZZI, MACCHIAVELLI

Presentata l'11 dicembre 1964

Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media unica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituzione della scuola media unica ha messo in evidenza che il numero degli insegnanti, forniti dei titoli previsti per l'insegnamento delle varie discipline, è del tutto insufficiente ed inadeguato. Nello scorso anno scolastico ed in quello corrente, per assicurare l'apertura delle scuole e l'insegnamento delle varie materie di studio, è stato necessario fare ricorso ad espedienti straordinari e privi di organicità

Tutto ciò è stato ed è di grave nocumento al profitto degli alunni e delude le aspettative delle famiglie che avevano riposto tante speranze nella scuola media unica, scuola nuova nello spirito, nei programmi e nelle sue alte finalità sociali.

Ad avviso dei proponenti, l'attuale carenza di docenti può essere in buona parte diminuita con l'immissione, nei ruoli della scuola media, dei maestri del ruolo ordinario in servizio nella scuola primaria, forniti di laurea in materie di insegnamento. Questi insegnanti, oltre a possedere il titolo legale previsto per tenere una cattedra di insegnamento, hanno acquisito, negli anni d'insegnamento, una rilevante esperienza didattica che li pone nelle più idonee condizioni per espletare la funzione educativa nella scuola media unica.

È opportuno, a questo riguardo, ricordare la preoccupazione manifestata dalla Commissione parlamentare d'indagine sulla scuola relativamente alla carenza di formazione pedagogica psicologica e didattica della maggior parte degli insegnanti della scuola media. Ora tale carenza non si riscontra tra i maestri laureati avendo costoro partecipato a diversi corsi di pedagogia e psicologia presso la facoltà di magistero.

Questa particolare preparazione è stata riconosciuta implicitamente dalla stessa commissione d'indagine. Essa, infatti, ha sottolineato la necessità e l'opportunità di approntare un provvedimento legislativo straordinario atto ad immettere, nel più breve tempo possibile, nei ruoli della scuola media tutti i maestri di ruolo laureati.

La presente proposta di legge, che viene sottoposta al vostro esame per il favorevole esame e per l'approvazione, ha lo scopo di ovviare agli inconvenienti determinati dalla penuria d'insegnanti qualificati e di mettere al servizio del nuovo istituto educativo un personale docente con preparazione pedagogica e psicologica adeguata e con una esperienza didattica che indubbiamente non possono avere altri sprovvisti di tali requisiti e dei titoli necessari per l'insegnamento.

Alla presente proposta non può essere opposta la vecchia tesi secondo cui, a norma della Costituzione, è necessaria l'abilitazione per ottenere l'insegnamento in una cattedra. La sentenza numero 77 del luglio 1964, resa dalla Corte costituzionale, ha precisato che l'abilitazione, di cui all'articolo 33 della Co-

stituzione, è richiesta soltanto per l'esercizio delle libere professioni; non è invece richiesta per l'assunzione dei docenti nei ruoli della scuola secondaria di Stato, a cui si accede esclusivamente mediante concorso per esami e per titoli ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Del resto, l'amministrazione della pubblica istruzione, attraverso concorsi per titoli, ha varie volte immesso nei proprî ruoli personale insegnante sfornito di abilitazione e per giunta proveniente dalla posizione di « fuori ruolo ».

Le considerazioni che precedono sollecitano l'urgente soluzione del problema per non lasciare la scuola media nelle attuali condizioni di carenza quantitativa e qualitativa di personale docente. Una soluzione immediata può aversi attraverso un concorso speciale di ruolo nella scuola primaria.

Il provvedimento in discussione risponde, appunto, a tali esigenze.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge dettano le condizioni, i requisiti e i titoli per l'ammissione al concorso speciale, tra i quali si annoverano la laurea in materie di insegnamento nella scuola media unica, la qualifica non inferiore a « distinto », i titoli di laurea previsti dal decreto ministeriale 26 agosto 1957 registrato dalla Corte dei conti il 29 agosto 1957, n. 68.

L'articolo 3 prescrive che ciascun provveditore agli studi avrà il compito di compilare una graduatoria provinciale in base ai titoli posseduti dagli aspiranti. Si propone tale più snella e sollecita procedura per evitare che si segua la prassi tenutasi nei precedenti concorsi nazionali.

Infatti, affidando ad una sola commissione centrale il compito di esaminare la documentazione degli aspiranti, si corre il rischio di giungere in ritardo rispetto alle urgenti necessità della scuola media. Una tale prassi richiede almeno tre anni di tempo per portare a compimento l'espletamento del concorso.

Con l'articolo 4 si fa salvo il diritto del Ministro della pubblica istruzione di approvare le graduatorie e di procedere alle nomine.

È stato previsto che si possa verificare il caso di impossibilità della nomina nella provincia prescelta dall'insegnante in seguito ad esaurimento dei posti in essa disponibili. La norma contenuta nell'articolo 5 del presente progetto, verificandosi tale condizione, prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale comprendente tutti gli aspiranti che non hanno potuto ottenere la nomina nell'ambito provinciale. Questi ultimi, secondo il disposto, verrebbero nominati nelle province rimaste con posti disponibili.

Nel caso in cui il numero complessivo dei posti disponibili non sia sufficiente per esaurire la graduatoria nazionale, gli aspiranti conserveranno il diritto alla nomina che avrà luogo all'inizio di ciascun anno scolastico successivo.

L'articolo 6 stabilisce le modalità dell'inquadramento del personale vincitore di concorso nel nuovo ruolo e ciò in dipendenza del fatto che si tratta di personale docente già di ruolo nell'Amministrazione statale.

Con l'articolo 7 si da mandato al Ministro della pubblica istruzione di emanare il relativo bando di concorso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

È opportuno tenere in evidenza che il provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. Gli insegnanti di ruolo della scuola primaria, passando nel ruolo di quella secondaria, verranno inizialmente inquadrati al coefficiente 260, mentre risulta che la maggioranza di essi trovasi in atto al coefficiente 309 della carriera e, quindi, gode di uno stipendio superiore a quello che percepirebbero con l'immissione nei ruoli della scuola media.

Infine non è da sottovalutare che il provvedimento in discussione viene incontro ai reali bisogni di organizzazione e di attività della nuova scuola media unica mentre può sodisfare le esigenze di miglioramento di una vasta categoria di insegnanti che con la loro preparazione, la loro più specifica e costante qualificazione, hanno acquisito meriti che attendono il giusto riconoscimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari del ruolo ordinario forniti di laurea in materie d'insegnamento, i quali nell'ultimo biennio non abbiano riportato una qualifica inferiore e distinto, possono chiedere l'immissione nei ruoli dei professori della scuola media unificata.

ART. 2.

I titoli di laurea validi per i singoli insegnamenti sono quelli previsti per la partecipazione al concorso a cattedre dal decreto ministeriale del 26 agosto 1957 registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1957, n. 68.

ART. 3.

Gli aspiranti dovranno inoltrare domanda al Provveditore della provincia prescelta. Questi compilerà una graduatoria in base alla valutazione della votazione riportata nel diploma di laurea, del servizio scolastico prestato nella scuola elementare e nella scuola media, dei titoli di cultura posseduti e delle benemerenze di guerra.

ART. 4.

I Provveditori agli studi inoltreranno le graduatorie compilate al Ministro della pubblica istruzione il quale, dopo di averle approvate, procederà alle nomine seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria provinciale.

ART. 5.

Gli aspiranti, per i quali non sia stata possibile la nomina in seguito ad esaurimento dei posti disponibili nella provincia prescelta, saranno inclusi in una graduatoria unica nazionale in base al punteggio complessivo assegnato e verranno nominati nelle province rimaste con posti disponibili.

Qualora il numero complessivo dei posti disponibili non sia sufficiente per esaurire la graduatoria, gli aspiranti conserveranno il diritto alla immissione in ruolo nella scuola media e verranno nominati all'inizio di ciascun anno scolastico successivo, limitatamente alla metà delle cattedre disponibili a quella data.

ART. 6.

L'insegnante, immesso nel ruolo della scuola media con la qualifica di straordinario, verrà iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario dopo avere superato con esito favorevole il periodo di prova della durata di un anno scolastico.

Il servizio scolastico di ruolo e non di ruolo, prestato nella scuola elementare, verrà ritenuto valido ai fini del nuovo inquadramento ed interamente valutato.

Qualora per effetto dell'inquadramento il corrispondente stipendio sia inferiore a quello goduto prima del passaggio nel ruolo della scuola media, all'insegnante verrà corrisposto un assegno personale, utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio in misura pari alla differenza tra lo stipendio in godimento nei ruoli della scuola primaria e quello che gli sarà attribuito nel nuovo ruolo.

ART. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire il relativo concorso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.